



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Agricoltura

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022

Misura 16 Cooperazione

Sottomisura 16.1

Sostegno per la costituzione e la gestione dei Gruppi Operativi del PEI (Partenariato Europeo per l'Innovazione) in materia di produttività e sostenibilità in agricoltura

AVVISO PUBBLICO

Fase 2 – Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi (GO) del PEI e realizzazione dei progetti innovativi

FAQ

SI INFORMA CHE L'AVVISO PUBBLICO DISPONE CHE I BENEFICIARI POSSONO RICHIEDERE CHIARIMENTI ESCLUSIVAMENTE DI NATURA PROCEDURALE E DOCUMENTALE, PERTANTO NON VERRANNO FORNITE RISPOSTE A QUESITI CHE ESULANO DAGLI ASPETTI PROCEDURALI E DOCUMENTALI E/O PER I QUALI È POSSIBILE EVINCERE UNA RISPOSTA ESPlicita ED INEQUIVOCABILE DA UN'ATTENTA LETTURA DEL PRESENTE AVVISO OPPURE A QUESITI DI CARATTERE SOGGETTIVO NON AVENTI RILEVANZA DI INTERESSE GENERALE. I QUESITI DI TALE GENERE RESTERANNO PRIVI DI QUALSIASI RISCONTRO.

DOMANDA N. 1

- 1) È possibile procedere alla costituzione formale del Gruppo Operativo (G.O.) prima della presentazione della domanda di sostegno?
- 2) Il Gruppo Operativo (G.O.) già formalmente costituito può presentare la domanda di sostegno invece dell'attuale capofila?
- 3) Sono ammissibili le spese di costituzione formale del Gruppo Operativo (G.O.) sostenuti prima della presentazione della domanda di sostegno?

RISPOSTA alla domanda n. 1

- 1) Poiché ai sensi dell'Articolo 6 dell'Avviso pubblico "*Il beneficiario del sostegno nella Fase 2 di costituzione e gestione del G.O. per la realizzazione del progetto innovativo è il Gruppo Operativo (costituendo o costituito)*", è certamente possibile procedere alla costituzione formale del Gruppo Operativo (G.O.) prima della presentazione della domanda di sostegno.
- 2) Sempre in riferimento all'Articolo 6 dell'Avviso pubblico, essendo il Gruppo Operativo (costituendo o costituito) il Beneficiario, ancorché costituito formalmente, può certamente presentare la domanda di sostegno.
- 3) In base all'art. 65, comma 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013, alle Linee guida del MiPAAFT sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014/2020 (Paragrafo 2.2, sesto capoverso) nonché al Manuale delle procedure approvato dall'Autorità di Gestione del PSR Abruzzo 2014/2020 con Determinazione DPD331 del 02/11/2022 (Paragrafo 12, terzo capoverso) sono considerate ammissibili le operazioni ancora non portate materialmente a termine o completamente attuate, e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di sostegno. Pertanto le spese notarili, rientranti tra spese amministrative di cui all'art. 10.1.4, quarto comma dell'Avviso pubblico, sono riconoscibili anche se afferenti ad atti precedenti alla presentazione della domanda di sostegno purché pagate successivamente a quest'ultima.

[Pubblicata in data 22/03/2023](#)

DOMANDA N. 2

- 1) Un Organismo di ricerca può partecipare all'Avviso pubblico come soggetto capofila e rendicontare le spese del personale dipendente a costi standard?

- 2) Se nel piano finanziario sono previste spese per il noleggio di spazi per attività di informazione all'interno di fiere di settore è sufficiente allegare un solo preventivo fornito dall'Ente organizzatore della fiera?
- 3) È possibile richiedere il preventivo per la partecipazione a fiere senza utilizzare la piattaforma "*Gestione preventivi del SIAN*"?
- 4) Per la costituzione dell'ATS è possibile allegare alla domanda di sostegno un unico preventivo del Notaio che ha già redatto il mandato collettivo speciale con rappresentanza al Capofila nella prima fase?

RISPOSTA alla domanda n. 2

- 1) Un Organismo di ricerca può presentare domanda di sostegno in adesione all'Avviso pubblico in oggetto come soggetto capofila del costituendo Gruppo Operativo, tuttavia la rendicontazione delle spese del personale dipendente non può essere effettuata a costi standard ma deve essere conforme quanto riportato nell'art. 10.1.1, commi 2 e 3 dell'Avviso pubblico.
- 2) Nel caso di noleggio di spazi per attività di animazione presso fiere di settore, qualora non sia oggettivamente possibile reperire tre differenti offerte comparabili fra loro, come disposto dall'art. 10.1.3, comma 5 dell'Avviso pubblico, è necessario presentare una relazione tecnico-illustrativa, redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, della scelta del servizio e dei motivi di unicità del preventivo proposto nella particolare circostanza.
- 3) Come disposto dall'art. 10.1.3, comma 2, dell'Avviso pubblico in oggetto, tutti i preventivi inerenti beni e servizi devono essere acquisiti esclusivamente tramite l'applicazione "*Gestione preventivi per domanda di sostegno*" del SIAN.
- 4) Configurandosi l'attività notarile come una acquisizione di servizi, sempre ai sensi dall'art. 10.1.3, comma 2 dell'Avviso pubblico in oggetto, necessita l'acquisizione di 3 tre preventivi di spesa, forniti da notai diversi, esclusivamente tramite l'applicazione "*Gestione preventivi per domanda di sostegno*" del Portale SIAN. Tuttavia, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, pur riconoscendosi l'importo del preventivo più basso quale spesa ammissibile, resta libera la scelta del notaio tra i preventivi acquisiti.

[Pubblicata in data 22/03/2023](#)